



REGOLAMENTO FONDO DI EMERGENZA PER CRITICITA' DI BILANCIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi straordinari per le esigenze particolari dei Comuni compresi nel Consorzio BIM Tagliamento in conseguenza a criticità di bilancio non gestibili correntemente.

Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali vengono concessi i fondi.

Art. 2 Soggetti destinatari

Potranno godere dei contributi previsti nel presente regolamento i Comuni facenti parte del Consorzio BIM del Tagliamento in provincia di Udine e Pordenone aventi una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Art. 3 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese:

- per garantire l'offerta dei servizi primari verso i cittadini;
- a copertura di fondi per l'ottenimento di contribuzioni da enti terzi.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di accesso al fondo dovranno essere presentate agli uffici del Consorzio entro 30 settembre di ogni anno e dovranno essere corredate da una relazione esplicativa delle esigenze del Comune, la previsione di spesa e la modalità di utilizzo del contributo.

Art. 5 Assegnazione dei contributi

Allo scadere del termine, il Consiglio Direttivo, coadiuvato dall'ufficio competente, provvederà all'analisi delle istanze pervenute al protocollo.

Per la valutazione si terrà conto dell'urgenza e della indifferibilità delle criticità per le quali le richieste sono finalizzate.

I fondi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a bilancio con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo può richiedere all'amministrazione richiedente ulteriori approfondimenti e verifiche.

È prevista l'erogazione di un solo contributo annuale per ogni Ente.

Art. 6 Misura del contributo

Il Consorzio concede il contributo straordinario nella misura massima pari a 20.000,00 euro.

L'importo verrà recuperato dal Consorzio dalle quote dell'anno successivo di competenza dei Comuni assegnatari delle risorse.

Nel caso in cui la quota di riparto del Comune fosse inferiore all'importo del fondo assegnato si provvederà al recupero su più anni.

Art. 7 Rendicontazione

Il beneficiario è tenuto a presentare una breve relazione sull'utilizzo della spesa, entro il termine di 12 mesi dalla data di concessione del contributo pena la revoca del contributo stesso, salvo proroghe adeguatamente motivate.

La liquidazione dei contributi avverrà con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione conclusiva.